

**COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 05/11/2020

FATTO

Il ricorrente è cointestatario con pari facoltà di rimborso di nove buoni fruttiferi postali ordinari, di cui due appartenenti alla serie Q/P ed emessi rispettivamente in data 27.10.1986 (n. ***777) e in data 13.11.1986 (n. ***884), per lire 500.000 ciascuno e sette appartenenti alla serie Q ed emessi in data 12.12.1987 (n. ***944), 11.04.1988 (n. ***350), 21.09.1988 (n. ***655), 23.11.1988 (n. ***815), per lire 500.000 ciascuno; nonché in data 21.09.1988 (n. ***008) per lire 2.000.000, in data 04.01.1989 (**965) per lire 250.000 e in data 04.01.1989 (n. ***608) per lire 1.000.000.

Evidenzia di avere ottenuto all'atto del rimborso una somma inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista. In particolare, rappresenta che nel caso di specie *“non (sarebbe) stata data alcuna informazione su una presunta variazione dei tassi”*, mentre ciascun titolo dovrebbe recare un timbro che *“annulla i tassi di interesse su di esso riportati e definisce le nuove condizioni di rimborso”*, anche *“qualora la differenza fosse legata alla semplice ritenuta alla fonte”*. Ritiene, quindi, di avere maturato un legittimo affidamento sull'applicazione dei tassi più favorevoli riportati nelle tabelle stampate sul retro dei titoli. Cita a supporto la sentenza n. 13979 del 2007 delle Sezioni Unite per sostenere che l'intermediario *“deve procedere alla liquidazione degli interessi in base a quanto previsto sul retro del titolo, posto che tali condizioni rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono [...] costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto”*. Chiede, pertanto, la differenza tra il dovuto e il liquidato, pari a € 4.248,07 per i due BFP serie Q/P; a € 978,03 per i BFP serie Q nn. ***944 e ***350; a € 4.343,75 per i



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BFP serie Q nn. ***655, ***008, ***815, ***965 e ***608, il tutto oltre interessi e “*spese vive sostenute per l’espletamento della presente procedura*”.

L’intermediario, costituitosi, chiarisce anzitutto che ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Tanto premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso apparterebbero a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, sebbene emessi su titoli aggiornati con l’indicazione “Q/P” sul fronte e con l’apposizione della tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale sul retro, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto. Precisa che la tabella del D.M. indica gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent’anni, suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente, un interesse composto e per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Osserva che nella sostanza il decreto avrebbe previsto che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimarrebbe invariato al tasso del 12%. Aggiunge che lo stesso art. 5 stabilisce che il timbro sul retro riporti soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi. Afferma di avere corrisposto alla sottoscrittrice “*esattamente*” quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate. Aggiunge che la correttezza del suo comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018. Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente sarebbe stato a conoscenza dell’appartenenza dei buoni alla serie “Q”, vista anche l’apposizione dei timbri modificativi al momento del rilascio. Chiarisce che il timbro si sovrapporrebbe a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituirebbe integralmente, essendo “*irragionevole*” ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Sul punto, richiama la sentenza n. 5025 del 2019 della Corte d’Appello di Milano e la pronuncia n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” “*ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso*”, che assolve pienamente la funzione di trasparenza. Considera inoltre che le stesse Sezioni Unite, con la menzionata pronuncia, avrebbero confermato la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ribadendo che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie. Reputa che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene, infatti, che tali decisioni non avrebbero considerato che, come detto, l’art. 5 del decreto impone che il timbro sul retro riporti soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

A supporto della sua posizione, richiama diversa giurisprudenza di merito, oltretutto la già citata sentenza n. 3963 del 2019 della Cassazione e le decisioni n. 7859 del 2019 del Collegio di Napoli e n. 7885 del 2019 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte. Richiama infine la sentenza n. 26 del 2020 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell’art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.



156, dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso di nove buoni fruttiferi postali sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, dei quali, sette (nn. ***944, ***350, ***655, ***008, ***815, ***965 e ***608) appartenenti alla serie Q e due (nn. ***777, ***884) appartenenti alla serie "Q/P".

Sui buoni nn. ***777 e ***884 appartenenti alla serie Q/P, il Collegio osserva in via preliminare che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni *"deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto"* (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato"* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento ai buoni sottoscritti dal ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. L'intermediario ha infatti utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, apponendo sulla tabella con i rendimenti della serie originaria "P", un timbro riproduttivo dei tassi "al lordo" della serie "Q", così operando conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986 secondo cui *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per*



questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte, sia sul fronte che sul retro, le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, anche nell'ipotesi di sovrapposizione di timbrature.

Rispetto ai primi 20 anni, il ricorrente contesta la modalità con la quale l'intermediario a proceduto alla capitalizzazione degli interessi e chiede il rimborso secondo i rendimenti della serie Q/P di cui al timbro apposto sul retro dei titoli, procedendo a una capitalizzazione al lordo della ritenuta fiscale e applicando solo a valle la ritenuta del 6,25%.

Al riguardo, il Collegio osserva che ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". A questa stregua reputa che l'intermediario abbia correttamente quantificato gli interessi dovuti per i primi venti anni.

Quanto ai successivi dieci, osserva che il timbro apposto sui buoni della serie Q/P nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Secondo l'orientamento dell'Arbitro, quando il timbro apposto dall'intermediario nulla preveda per gli ultimi 10 anni di vita del buono, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente. Ciò, in quanto la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti dal d.m. del 1986 riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare nel medesimo cliente il legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019). In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che l'intermediario abbia legittimamente applicato i tassi della serie Q/P per il periodo che va dal 1° al 20° anno di vita dei buoni e che, invece, avrebbe dovuto applicare i tassi originari per i successivi 10 anni.

Tanto premesso il ricorrente, rispetto ai buoni nn. ***777 e ***884 appartenenti alla serie Q/P, ha diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017).

Quanto alle contestazioni mosse alla liquidazione dei buoni nn. ***944, ***350, ***655, ***008, ***815, ***965 e ***608 appartenenti alla serie Q, esse si riferiscono esclusivamente alla capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta, atteso che la ricorrente, per i sette buoni della serie Q, chiede il rimborso secondo i rendimenti indicati sul retro dei buoni ed applica a valle la ritenuta fiscale del 12,5%.

Al riguardo vale quanto disposto dal menzionato art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, secondo cui "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". L'orientamento dei Collegi ABF sul punto è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disposizione richiamata al netto della ritenuta fiscale (decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Il ricorrente chiede la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta tenuto conto che non è fornito alcun elemento a riprova dei costi sostenuti.

P.Q.M.

Il Collegio, in relazione ai BFP n. *777 e n. *884 della serie Q/P, accoglie parzialmente il ricorso disponendo che l'intermediario provveda al rimborso degli stessi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, rimettendo all'intermediario il compito di procedere al conteggio del rimborso dovuto. Non accoglie il ricorso relativamente ai restanti BFP.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS